

# Legacy

Magazine dello studio legale Tamagnone Di Marco

## **OBIETTIVO CONTINUITÀ D'IMPRESA**

**Una nuova legge supera il nodo del fallimento**

**Che cosa prevede il nuovo  
Codice della Crisi d'impresa**



TAMAGNONE DI MARCO  
STUDIO LEGALE

## Continuità d'impresa

Ogni giorno nella nostra attività professionale ascoltiamo tante storie dei nostri clienti, famiglie o imprenditori che si trovano in difficoltà economiche. Ora per un investimento azzardato, ora per la perdita del lavoro, sono tanti i casi di persone che hanno contratto diversi debiti e che trovano una serie di difficoltà ad onorarli. Le pagine dei giornali ci raccontano di imprenditori che decidono di togliersi la vita: gli ultimi dati disponibili parlano di quasi 190 suicidi. Secondo l'Osservatorio Suicidi per crisi economica, è aumentata l'incidenza tra le donne (14 casi nel 2015 - 3 nel 2012 - 5 nel 2013), si è abbassata la fascia d'età (quasi l'11,2% gli under 35 - 25,4% nella fascia d'età tra i 35-44 anni), il nord-est resta l'area geografica più colpita (29,6% nel 2015) e nel sud si registrano forti aumenti. Noi come consulenti abbiamo un dovere ben preciso che non è solo consigliare strategie di impresa indirizzate a prevenire forti esposizioni debitorie ma anche aiutare i nostri clienti in affanno per debiti. Il legislatore italiano non è insensibile a questi problemi e ha emanato un'apposita legge (L. n. 3/2012), definita "legge salva-suicidi", utile a risolvere le crisi di sovraindebitamento. In pratica il privato cittadino che sia incapace di far fronte ai debiti può, attraverso questa legge, trovare un accordo con i propri creditori.

In questo numero abbiamo dedicato anche un ampio approfondimento sulla nuova disciplina della crisi d'impresa, un processo articolato e lungo ma che d'ora in poi ci accompagnerà per l'assistenza e la consulenza degli imprenditori.

I cambiamenti sono tanti ma mirano tutti ad assistere l'imprenditore soprattutto nella fase iniziale, quella di allarme, dove la crisi non è ancora conclamata ed è possibile mettere in atto le misure per arginarla.

L'imprenditore che si trova in stato di crisi deve essere aiutato ad emergere soprattutto da quelle manifestazioni negative di carattere sociale che accompagnano una procedura concorsuale. Anche per questo motivo è stata eliminata la parola "fallito": il legislatore ha messo fine alla lettera scarlatta cucita addosso agli imprenditori in crisi. D'ora in poi si parla solo di debitori e creditori, com'è giusto che sia.

Per adesso sono entrate in vigore alcune delle nuove norme del Codice; entro il 2020 la nuova procedura sarà a pieno regime.

Abbiamo quindi tutto il tempo per metabolizzare il nuovo testo di legge e prestare la nostra opera professionale verso tutti i nostri Clienti.



TAMAGNONE DI MARCO  
STUDIO LEGALE

*Una boutique legale per un servizio professionale su misura.*

Lo **Studio Legale Tamagnone Di Marco**, con sedi a Torino e Milano, è composto da avvocati esperti nel diritto d'impresa con solidi rapporti a livello internazionale.

Lo studio legale è specializzato nel **diritto tributario**, assistendo i propri clienti sia nel contenzioso fiscale che nel processo penale per i reati tributari.

Altra specializzazione dello studio è quella in materia di **diritto ereditario**, con un focus sulla pianificazione patrimoniale, successioni internazionali e passaggio generazionale delle imprese (Wealth Planning).

Lo studio legale si occupa inoltre di questioni di **diritto societario ed amministrativo** ed assiste le imprese nelle situazioni di crisi, nelle **procedure concorsuali** e negli accordi di ristrutturazione del debito.

# Legacy

IN QUESTO NUMERO



## LA LEGGE N° 3/2012

Il sovraindebitamento

Quali sono le modalità operative



## IL NUOVO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

A chi si applica

L'allerta

I doveri

La composizione della crisi e l'OCRI

La falcidiabilità dell'IVA



## GIRO DI VITE PER I PARADISI FISCALI

Panama Papers

Il Common Reporting Standard

ANNO V - NUM. 1 - GENNAIO/MARZO 2019 REGISTRAZIONE N° 14 DEL 30 GIUGNO 2015 PRESSO TRIBUNALE DI TORINO

DIRETTORE  
RESPONSABILE:  
AVV. EDOARDO TAMAGNONE

Tutti i diritti sono riservati.  
Nessuna parte di questo periodico può essere riprodotta con mezzi grafici e meccanici quali la fotocopiazione e la registrazione. L'editore e gli autori non potranno in nessun caso essere ritenuti responsabili, a qualsiasi titolo, nei confronti di qualsiasi terzo per danni diretti o indiretti causati dalle informazioni contenute nel magazine.

# Il sovraindebitamento

**S**ono trascorsi ormai 7 anni dall'approvazione della legge sul sovraindebitamento ma dobbiamo constatare, anche con una certa amarezza, come questa legge sia poco conosciuta in Italia. Proprio per divulgarne il contenuto abbiamo deciso in questo numero di Legacy di affrontare questo tema, sicuri che possa essere di forte attualità e soprattutto utile per i nostri lettori.

## Introduzione

Sappiamo bene che il nostro codice civile, all'art. 2740 afferma che "il debitore è responsabile con tutti i suoi beni presenti e futuri". In parole semplici, significa che nel momento in cui si contrae un debito, questo dovrà essere onorato. Qualora ciò non dovesse accadere, il creditore, dopo aver provato il suo debito, può rifarsi sui beni di cui è proprietario il debitore o di cui ne diventerà in futuro. Quella appena espressa è una ferma e piena garanzia per il creditore che così è sicuro nelle trattative commerciali e nella conclusione dei contratti.

Alla luce di questo principio, la legge salvasuicidi non può cancellare il debito perché ciò, non solo violerebbe i diritti principali del creditore, ma sarebbe contro il principio appena espresso dal nostro codice civile.

## Chi può accedere ai benefici

La legge n.3/2012 può essere utilizzata soltanto dagli enti e dalle imprese che sono esclusi dalla legge fallimentare e dai consumatori privati; si fa riferimento, per questi ultimi, a quei soggetti che non sono imprenditori o che abbiano contratto dei debiti al di fuori dell'attività professionale. Si precisano anche quei soggetti che, pur potendo accedere alla legge di cui si discute, di fatto ne rimangono esclusi.

In particolare:

1. soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
2. soggetti che hanno già utilizzato la Legge n° 3/2012 negli ultimi 5 anni;
3. soggetti che erano stati ammessi ai benefici della Legge n° 3/2012, ma che, per fatti a loro imputabili, si sono visti revocare il provvedimento;
4. soggetti che non hanno fornito tutta la documentazione necessaria a ricostruire la loro situazione patrimoniale e economica.

## FOCUS

### SOVRAINDEBITAMENTO

SITUAZIONE DI PERDURANTE SQUILIBRIO TRA LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE E IL PATRIMONIO LIQUIDABILE PER FARVI FRONTE, NONCHÉ LA DEFINITIVA INCAPACITÀ DEL DEBITORE DI ADEMPIERE REGOLARMENTE LE PROPRIE OBBLIGAZIONI.

### ORGANISMI DI COMPOSIZIONI DELLE CRISI

ORGANISMI COSTITUITI DA ENTI PUBBLICI COME COMUNI, PROVINCE, CITTÀ METROPOLITANE, REGIONI, UNIVERSITÀ PUBBLICHE MA ANCHE DA ORGANISMI DI CONCILIAZIONE COSTITUITI PRESSO LE CAMERE DI COMMERCIO E ORDINI PROFESSIONALI DI AVVOCATI, COMMERCIALISTI E NOTAI.

### ALTERNATIVE

- PIANO DEL CONSUMATORE
- ACCORDO DEL DEBITORE
- LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

### ATTENZIONE

LA LEGGE NON RICHIEDE CHE IL DEBITORE SIA ASSISTITO DA UN CONSULENTE DI FIDUCIA MA, VISTA LA COMPLESSITÀ DELLA PROCEDURA, SI CONSIGLIA IL SUPPORTO SOPRATTUTTO NELLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO.

# Quali sono le modalità operative

*La legge prevede due procedure:*

## 1) Il piano del consumatore

Il debitore propone ai propri creditori di rateizzare il debito o di cedere alcuni beni così come anche uno stralcio degli stessi.

Il piano deve essere corredato da una serie di documenti come l'elenco dettagliato di tutti i creditori, delle somme dovute, di tutti i beni del debitore, l'elenco delle spese correnti del debitore e della sua famiglia per il sostentamento. Prima che la proposta venga presentata all'organo giudicante, essa deve essere presentata all'Organismo di Composizione della crisi.

Quest'organo verifica la correttezza di tutti i dati e assiste il debitore durante tutto l'iter.

Il piano del consumatore con annessa relazione dell'Organismo è sottoposto al vaglio del Giudice il quale, dopo aver verificato la fattibilità della proposta, potrà approvare – o meno – il piano e renderlo esecutivo attraverso l'omologa. In questa procedura chi decide è sempre e comunque il Giudice: per l'omologa non è necessario il consenso della maggioranza dei creditori.



## 2) L'accordo del debitore

Il debitore propone la ristrutturazione dei debiti, indicando le scadenze e le modalità di pagamento ai creditori.

Il piano può prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore a un gestore, nominato dal giudice, per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.

La proposta di accordo è definita "aperta" perché la soddisfazione del credito può essere realizzata attraverso qualsiasi modalità, anche attraverso la cessione di crediti futuri.

La proposta deve essere completa di tutti i documenti che rendano chiara e trasparente l'intera posizione economica del debitore il quale, se svolge attività d'impresa, dovrà presentare anche le scritture contabili degli ultimi 3 esercizi. Anche in questa procedura interviene l'Organismo il quale, dopo aver verificato la complessiva posizione economica del debitore e l'effettiva capacità di adempimento, ne dichiarerà la fattibilità. L'iter prosegue con l'analisi da parte del giudice e da parte dei creditori i quali devono esprimere il proprio parere; è prevista la regola del silenzio-assenso.

Questo significa che se il creditore entro 10 gg non comunica il suo parere, questo si ritiene positivo per l'accordo. I creditori non possono apportare modifiche o controproposte.

In ogni caso la proposta di accordo è approvata da un numero sufficiente di creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti. Solo dopo l'assenso dei creditori, l'accordo viene omologato dal Tribunale e diventa vincolante per tutti i creditori (anche quelli che hanno espresso parere negativo).



# Che cosa fare in tempo di crisi: la guida per l'imprenditore

*Dopo 77 anni, riforma è fatta!  
Il nuovo Codice della Crisi  
d'impresa sostituirà la tanto  
amata/odiata Legge fallimentare*



Ma perché aspettare tanto per una riforma integrale?

Beh, se l'impresa è fondata sullo stesso concetto di rischio d'impresa è "giusto" che sia lo stesso imprenditore a risolvere la crisi: questa era la logica sottostante alla legge fallimentare!

A ciò aggiungasi la convinzione che la degiurisdizionalizzazione avrebbe accelerato il processo di rigenerazione dell'impresa in crisi.

Ma così non è stato e i dati lo confermano.

Poco meno di due anni fa le statistiche realizzate dalla sezione specializzata del Tribunale di Milano parlavano di venticinque miliardi di euro di massa debitoria, in cui erario ed enti previdenziali sono i maggiori creditori – si parla di quasi 10 miliardi di euro - (Il Sole-24Ore Gennaio 2019).

Di queste procedure fallimentari, la percentuale di recupero è stata bassissima con tassi tra il 6% e l'8% di soddisfazione dei debitori; percentuale che sarebbe potuta salire se solo il concordato o la procedura concorsuale fosse scattata prima.

Questo è il contesto in cui è maturata la riforma che è stata licenziata dal Consiglio dei Ministri il 10 gennaio 2019.

Il provvedimento contiene la riforma organica delle procedure concorsuali e della disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento (legge n. 3/2012).

Il Codice della crisi d'impresa è stato pubblicato sulla Gazzetta della Repubblica Italiana il 14 febbraio 2019 ma entrerà in vigore in due step:

- in via immediata saranno operative le di-



sposizioni che possono agevolare la gestione delle procedure: facciamo riferimento alle modifiche del codice civile o quelle relative alle garanzie in favore degli acquirenti degli immobili da costruire;

- dal 15 agosto 2020 partiranno le disposizioni che disciplinano gli istituti della regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Il legislatore ha volutamente spostato in avanti l'entrata in vigore di alcune norme per consentire agli operatori del settore di studiare, metabolizzare le nuove procedure e adottare le opportune misure organizzative.

I quasi 400 articoli del Codice riformano integralmente la legge fallimentare intervenendo innanzitutto dalle parole.

Come dice Nanni Moretti *"Le parole sono importanti"*: d'ora in poi non esiste più il termine fallito o fallimento. Da oggi in poi parleremo di liquidazione giudiziale termine che, oltre a non avere accezioni negative, richiama "solo" ad una procedura di crisi dell'impresa così come accade in altri paesi europei come la Francia o la Spagna.

Oltre che salvaguardare l'imprenditore, il codice tutela l'impresa e la conservazione dell'attività imprenditoriale: per questo motivo è stata inserita la nuova procedura di

allerta il cui obiettivo è prevenire la crisi o comunque arginarla con gli opportuni provvedimenti. Da questa riforma ne traggono vantaggio anche i lavoratori attraverso forme specifiche di tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori. Inoltre, per garantire più celerità all'azione, è stato istituito presso il Ministero della Giustizia un albo dei soggetti che, anche in forma societaria o associata, potranno svolgere funzioni di gestione e controllo della procedura.

Facciamo riferimento a quell'albo da cui l'autorità giudiziaria potrà individuare i curatori, commissari giudiziali o liquidatori adottando criteri di trasparenza e rotazione.

Prima di entrare nel vivo delle novità, dobbiamo ricordare quello che è stato sottolineato da più parti: l'assenza della divisione delle competenze tra uffici giudiziari. Un'occasione persa questa come affermato da Renato Rordorf, presidente della Commissione di Riforma istituita per l'occasione.



### A CHI SI APPLICA

**I**l codice della crisi d'impresa si applica in tutte le situazioni di crisi e insolvenza del debitore, sia che si tratti di un consumatore sia che si tratti di un professionista.

Il Codice si applica quando nella medesima situazione si trovi l'imprenditore che esercita un'attività commerciale, artigiana o agricola.

Ma attenzione a non confondere crisi e insolvenza: non sono dei sinonimi e vediamo perché.

L'impresa e l'imprenditore sono soggetti al rischio di impresa: ciò significa che nel corso della vita aziendale ci possono essere dei momenti meno "sereni" rispetto ad altri. Ciò non significa che un periodo buio sia necessariamente una crisi e una crisi non è uno stato di insolvenza.

L'impresa quindi deve saper valutare se la propria situazione può essere definita come crisi o come insolvenza.

Sul punto vediamo che cosa ci dice il codice. Per **crisi** si intende lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile

l'insolvenza del debitore. In termini aziendali ciò significa che i flussi di cassa sono inadeguati a far fronte in maniera regolare a tutti gli impegni economici assunti e pianificati.

Invece, per **insolvenza** si intende lo stato del debitore che non riesce a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Pertanto se in una situazione di crisi è messa a repentaglio la continuità della vita dell'impresa e il risanamento è ancora possibile, con l'insolvenza l'impresa è in totale incapacità di far fronte ai propri creditori ed in questo caso lo sbocco finale è la liquidazione del patrimonio esistente e la sua divisione tra i creditori.



## QUALI SONO LE NOVITÀ

### 1 – L'allerta

Vengono introdotte una serie di misure per favorire la risoluzione della crisi prima ancora che divenga conclamata.

Per la segnalazione ci sono tre possibilità: la prima è affidata all'imprenditore. Egli ha il preciso dovere (art. 3 del Codice) di **“adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte”**.

La seconda possibilità di allerta è affidata agli organi di controllo interno e la terza a **INPS e Fisco**, quali creditori istituzionali.

In relazione a questi ultimi, l'intervento non è discrezionale: la loro segnalazione/allerta si attiva solo al superamento di determinati indici e parametri.

Per l'Agenzia delle Entrate la segnalazione è obbligatoria in base a determinati scaglioni: ad esempio quando l'ammontare totale del debito scaduto e non versato per l'IVA sia pari ad almeno il 30% del volume d'affari dello stesso periodo e non inferiore a 25 mila euro per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a 2 milioni di euro.

Per l'INPS la segnalazione è obbligatoria

quando il debitore è in ritardo di oltre 6 mesi nel versamento dei contributi previdenziali.

### 2 – I doveri

La riforma mira a responsabilizzare non solo l'imprenditore ma anche i vertici.

Per quanto riguarda il primo, il legislatore mira a sensibilizzarlo nel mettere in pratica i principi di una **corretta gestione imprenditoriale**.

Se l'imprenditore esercita in forma societaria e collettiva, oltre al dovere di attivazione prima indicato anche il dovere di predisporre un assetto organizzativo, amministrativo e gestionale in relazione alla natura e dimensione dell'impresa.

A verificare che questa progettazione imprenditoriale sia adeguata ci sono gli organi di controllo e i revisori i quali devono anche verificare la sussistenza dell'equilibrio economico-finanziario e qual è il prevedibile andamento della gestione.

Nel caso in cui dovessero manifestarsi dei segnali di crisi, questi ultimi organi devono segnalarli alla parte amministrativa.

Così facendo ci sono sia dei **“controllori esterni”** come l'INPS o il Fisco e i **“controllori interni”** così da prevenire lo stato di avanzamento di una crisi.

### Attivazione dell'OCRI

<b>Tramite allerta interna</b>	Società di revisione, revisione dei conti, collegio sindacale se il debitore non si è attivato per la risoluzione della crisi entro 30 giorni dalla segnalazione
<b>Tramite allerta esterna</b>	Creditori pubblici qualificati individuati in: Agenzia delle entrate, Istituto nazionale di previdenza sociale, Agente di riscossione delle imposte se il debitore non si è attivato per la regolarizzazione della propria posizione entro 90 giorni dalla segnalazione
<b>Tramite istanza di composizione assistita della crisi</b>	Promossa direttamente dall'imprenditore

### 3 – La procedura di composizione e l'OCRI

Alla gestione della procedura di allerta ci saranno gli Organismi di composizione della Crisi d'impresa (OCRI) istituiti presso ogni Camera di Commercio. Parliamo al futuro perché **la disciplina dell'OCRI entrerà in vigore nel 2020**.

In linea generale possiamo affermare che questo organo ha il compito di assistere l'imprenditore nel procedimento. Inoltre, la legge

prevede che, in prima battuta, la loro convocazione ed audizione in via riservata e confidenziale: una fuga di notizie potrebbe mettere a repentaglio l'attività aziendale.

### Le funzioni dell'OCRI

L'OCRI, per definizione di legge, riceve le segnalazioni di allerta, gestisce la fase di allerta e, per le imprese diverse da quelle minori, gestisce la fase della composizione



assistita della crisi.

Nello specifico l'OCRI interviene nella **fase preliminare della crisi** con misure di allerta e poi gestisce la **composizione assistita** della crisi. Dal punto di vista operativo, l'OCRI può essere attivato dall'imprenditore che dai creditori qualificati (INPS o Fisco).

L'OCRI è composto da una serie di professionisti di cui:

- uno indicato dalla sezione specializzata in materia di impresa del tribunale individuato nel luogo in cui si trova l'impresa;
- uno individuato direttamente dal presidente della CCIAA;
- uno appartenente all'associazione di categoria relativa all'imprenditore; in questa designazione è coinvolto anche il debitore per meglio individuare la specificità dell'impresa e per il miglioramento del processo di risanamento dell'impresa.

Nomina dell'OCRI	
<b>1 componente (estrazione legale)</b>	Nominato dalla sezione specializzata in materia di impresa del tribunale individuato nel luogo in cui si trova l'impresa, in persona del presidente ovvero di un suo delegato
<b>1 componente (estrazione contabile)</b>	Nominato dal presidente della CCIAA o da un suo delegato ma diverso dal referente
<b>1 componente (estrazione aziendalistica)</b>	Nominato dall'associazione di categoria rappresentativa del settore di riferimento del debitore, individuato dal referente, sentito il debitore, dall'elenco trasmesso annualmente all'organismo dalle associazioni imprenditoriali di categoria.

### Il procedimento

Dopo aver ricevuto la convocazione l'OCRI convoca il debitore, sindaci e revisore ed in via confidenziale e riservata viene

- verificata l'esistenza della crisi
- individuate le misure
- fissato il termine entro il quale il debitore deve riferire sulla loro attuazione.

A questo punto il procedimento può anche essere archiviato; se non si riscontra la crisi o se si riscontra che all'imprenditore non si applicano gli strumenti di allerta.

Se il procedimento non si archivia e prosegue, il collegio degli esperti supportano l'imprenditore nell'esecuzione delle misure al pari di un advisor per ottimizzare i tempi di risoluzione della crisi.

### La composizione assistita della crisi

Presentata l'istanza per l'attivazione del procedimento di composizione assistita della crisi, **il collegio per la risoluzione ha tempo 3 mesi** prorogabile con altri 3 mesi per una trattativa con i creditori.

Il debitore in questa fase deve presentare:

- una relazione aggiornata sulla situazione dell'impresa dal punto di vista economico,

patrimoniale e finanziaria

- una relazione con indicazione dettagliata dei creditori e dei rispettivi crediti.

Tutta questa documentazione è poi necessaria per la presentazione della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti o per l'apertura del concordato preventivo nel caso in cui non venisse raggiunto l'accordo con i creditori.


Dopo l'audizione il debitore può chiedere al tribunale competente tutte le misure necessarie per mettere in atto le trattative di risoluzione della crisi: il debitore ha tempo 3 mesi prorogabili per ulteriori 3 ottenibili, se l'imprenditore dimostri l'efficacia e i risultati ottenuti con le misure messe in atto.

Dopo aver raggiunto l'accordo, è necessario che venga iscritto e depositato presso l'OCRI; questo consentirà di evitare l'azione revocatoria in caso di successiva liquidazione giudiziale.

Infatti se non si raggiunge l'accordo con i creditori e lo stato di crisi avanza, il collegio invita il debitore alla presentazione di una domanda di accesso ad una procedura concorsuale entro 30 giorni.



## LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI



Attività e tempi dell'OCRI	
<b>Attivazione</b>	Audizione del debitore e dei componenti degli organi di controllo entro 15 giorni dalla segnalazione
<b>Verifica dei segnali di allerta</b>	Verifica dell'esistenza della crisi, identificazione insieme al debitore delle possibili misure per porvi rimedio, fissazione di un termine entro il quale il debitore deve riferire sulla loro attuazione
<b>Procedimento di composizione assistita della crisi</b>	Termine di massimo tre mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori tre mesi, solo a fronte di positivi riscontri delle trattative per la ricerca di una soluzione concordata della crisi
<b>Conclusione del procedimento</b>	In caso di mancato raggiungimento dell'accordo con i creditori coinvolti allo scadere del termine e in caso di permanere dello stato di crisi, il creditore viene invitato a presentare domanda di accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza entro il termine di 30 giorni; viene data segnalazione agli organi di controllo societario e ai creditori pubblici qualificati che non hanno partecipato al procedimento.
<b>Segnalazione al Pubblico Ministero</b>	Qualora l'imprenditore non si presenti all'audizione
	Qualora l'imprenditore non depositi l'istanza di composizione della crisi
	Qualora entro il termine di 30 giorni dalla chiusura del procedimento non faccia ricorso alle procedure di composizione della crisi o dell'insolvenza
	Qualora si ravvisi uno stato di conclamata insolvenza



# FOCUS



“

## *La falcidiabilità dell'IVA*

### **Cos'è**

La procedura di sovraindebitamento (L. n. 3/2012) aveva fatto nascere una serie di dubbi interpretativi sul tema dell'IVA: da un lato il rientro consente al debitore di definire i sospesi con i propri creditori, dall'altro escludeva la possibilità di un pagamento parziale dei crediti tributari e contributivi.

Tuttavia il **Tribunale di Pistoia** (sentenza del 26 aprile 2017) e il **Tribunale di Torino** (sentenza del 7 agosto 2017) avevano ammesso la **possibilità per l'imprenditore di pagare in misura ridotta l'IVA**.

Sul punto è intervenuta anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affermato la “falcidiabilità” dell'IVA con riferimento alle procedure di concordato preventivo.

Le pronunce giurisprudenziali hanno portato il legislatore alla modifica della normativa di settore; in particolare l'art. 1, comma 81,

della L. 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) ha modificato l'art. 182-ter della Legge Fallimentare.

Il nuovo testo della norma prevede che **qualsiasi debito tributario** (inclusa l'IVA e le ritenute non versate) e **contributivo può essere eliminato nella procedura di concordato o accordo di ristrutturazione**, “se e nella misura in cui dalla liquidazione dei beni aziendali non si preveda una migliore soddisfazione”. Questa valutazione è affidata ad un professionista esterno all'imprenditore che con apposita perizia valuti i beni aziendali secondo il valore di mercato.

Secondo la norma inoltre sono falcidiabili i crediti tributari o contributivi che hanno natura privilegiata, a condizione che la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie offerte nel piano non siano inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore.

”

# Giro di vite per i paradisi fiscali



**E**ra il 3 aprile del 2016 e le scrivanie di molti uffici cominciarono a tremare. Ben 11,5 milioni di documenti confidenziali raccolti tra il 1977 e il 2016 dallo studio legale panamense Mossack Fonseca avevano lasciato i forzieri in cui erano custoditi: una fuga di notizie di risonanza internazionale dalla quale sono

emerse **214 mila società offshore in gran parte collegate a politici, uomini d'affari, funzionari di governo e parenti.** Tra loro anche gli italiani che negli anni hanno dato mandato allo studio legale con diverse sedi nel mondo di creare e gestire queste società, nascondendo al fisco italiano rilevanti attività di natura finanziaria detenendole in Paesi a fiscalità pri-

Da questo scandalo sono trascorsi diversi anni e le autorità nazionali ed internazionali hanno messo in campo una serie di misure tese a diminuire drasticamente il fenomeno dell'evasione,

come la voluntary disclosure 1 e 2. Se quest'ultima normativa è finalizzata all'emersione delle attività non dichiarate nel quadro RW, sul fronte internazionale si cerca di agire ex ante, puntando alla trasparenza delle transazioni e delle informazioni.

Facciamo riferimento al **Common Reporting Standard (CRS)**.


Per chi si occupa di pianificazione fiscale internazionale, è necessario conoscere il nuovo sistema di scambio automatico di informazioni.

Il Common Reporting Standard dell'OCSE in vigore da settembre 2017, ha la funzione di **contrastare l'evasione fiscale internazionale**.

Oltre 100 i Paesi coinvolti e anche le giurisdizioni considerate meno trasparenti vi partecipano, come il Lussemburgo, la Svizzera, le Isole Vergini.

Secondo il nuovo accordo, i paesi che vi hanno aderito devono **raccogliere informazioni sui titolari dei conti** al fine di individuare persone residenti all'estero; questi dati devono essere poi scambiati con gli altri paesi al fine di incrociare le informazioni. La novità sta nel fatto che lo scambio non è più sottoposto ad una particolare richiesta ma è automatico.

In Italia queste informazioni sono state inviate all'Agenzia delle Entrate. Nello specifico si tratta dei seguenti dati: numero di conto; il nominativo, l'indirizzo, il codice fiscale, data e luogo di nascita della persona oggetto di report; giacenza media annuale del conto.





TAMAGNONE DI MARCO  
STUDIO LEGALE

*info@tamagnonedimarco.it*

***www.tamagnonedimarco.it - www.protezionepatrimoni.it***

*Corso Fiume, 2 - 10133 Torino*

*Tel. 011 6605068*

*Piazzale Biancamano, 8 - 20121 Milano*

*Tel. 02 30316834*